

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3145

PROPOSTA DI LEGGE

d’iniziativa del deputato NAN

Norme in materia di informazione
sulle intercettazioni di comunicazioni

Presentata l'11 settembre 2002

ONOREVOLI COLLEGHI! — Richieste nel senso di limitare l’invadenza statale nelle comunicazioni personali sono state avanzate anche nel corso dell’Assemblea costituente dell’Unione dei liberali italiani, svoltasi il 7 settembre scorso in Roma. Riserve sono state inoltre sollevate da operatori del diritto nei confronti di intercettazioni che hanno riguardato comunicazioni telefoniche di membri del Parlamento.

Com’è noto, le intercettazioni di conversazioni o comunicazioni sono attual-

mente regolate dal capo IV del titolo III del libro III del codice di procedura penale. Si propone di disporre che siano resi noti i nomi delle persone oggetto di simili provvedimenti. In tale modo si potranno conoscere i nominativi delle persone le cui comunicazioni siano sottoposte ad intercettazioni, rendendo trasparente un settore di estrema delicatezza, in quanto dovrebbero venire disposte intercettazioni solo in un rigorosamente limitato numero di casi, quelli appunto previsti dal codice di procedura penale.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Entro il mese di gennaio di ciascun anno ogni procura della Repubblica trasmette al Ministero della giustizia l'elenco delle persone, indicate per nome, cognome, data e luogo di nascita, indirizzo di residenza nonché recapito telefonico, per le quali siano state disposte o siano terminate nell'anno solare precedente, nell'ambito di procedimenti penali per i quali nello stesso anno si sia conclusa la fase delle indagini preliminari, intercettazioni di comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione nonché di comunicazioni informatiche o telematiche.

